



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO  
PROVINCIA DI SALERNO

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 20 DEL 01 MAGGIO 2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (ADOSSATO AI SENSI DELL'ART. 52 DEL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446).

L'anno **duemilaventuno** il giorno **uno** del mese di **maggio** dalle ore **15.33** nella sala consiliare presso la Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio comunale in data 23.04.2021, prot. n. 5358, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di seconda convocazione, nel rigoroso rispetto dell'uso della mascherina e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Presiede la seduta l'avv. **Pasquale Alfano** in qualità di Presidente del Consiglio.

E' presente il Sindaco, avv. **Carmela Zuottolo**.

Dei consiglieri comunali sono **presenti n. 11** e **n. 5 assenti**, come segue:

N.	NOME E COGNOME		PRESENZA	N.	NOME E COGNOME		PRESENZA
1	MARCO	IAQUINANDI	Si	9	PASQUALE	ALFANO	Si
2	ANGELA MARIA	CALABRESE	Si	10	ENZA	GAITO	Si
3	ANDREA	OLIVA	Si	11	GEROLAMO	OLIVA	Si
4	FRANCO	GRIMALDI	Si	12	COLOMBA	FARINA	No
5	FRANCESCA	BARRETTA	Si	13	VINCENZO	MARRAZZO	No
6	LUCIA	VASTOLA	Si	14	MARIA	CALENDA	No
7	TIZIANA	PRETE	Si	15	MARGHERITA	OLIVA	No
8	MARIANO	CIANCIA	Si	16	LUISA	MAIORANO	No

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D. Lgs. 267/2000) il Segretario generale dott. Fabio Fariello.

Si passa al quinto punto all'o.d.g. ad oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (adottato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)".

\*\*\*\*\*

IL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI S. MARZANO SUL SARNO  
ALBO ON-LINE

N. 357

**Dato atto** che tutti gli interventi sono integralmente riportati nel verbale di seduta che per l'argomento in discussione viene allegato al presente atto (**all. A**);

**Vista** la proposta di deliberazione allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegato;

**Con la seguente votazione: presenti n. 12, assenti n. 5 (Colomba, Marrazzo, Calenda, Oliva M. e Maiorano), voti favorevoli n. 12,**

**DELIBERA**

**Di approvare** la proposta di deliberazione, allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale.



# COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N.13 DEL 14-04-2021

**Oggetto:** Approvazione Regolamento comunale per la disciplina del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- l'articolo 52 del D. Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate"*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847 *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*.



**Considerato** che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dal Regolamento per l'applicazione del COSAP ai sensi dell'articolo 63 del D. Lgs. 446/97 approvato con delibera di C.C. n. 20 del 28/06/201.

**Vista** la disposizione contenuta nel comma 838 con la quale viene disposto che *"Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147"*.

**Ravvisata** la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

**Ritenuto** di proporre l'approvazione della bozza di Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate allegata con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

**Visto** l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

**Visti:**

- l'articolo 151 del D. Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del D.L. 34/2020 che stabilisce che "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- il decreto del Ministero degli Interni del 13 gennaio 2021 con la quale viene stabilito che "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021";
- il comma 4 dell'art. 30 del D. L. 41/2021 con la quale "Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021".

**Vista** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov).

**Ritenuto**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL in quanto *"rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ..."*.

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000.

**Visto** il verbale redatto dalla Commissione Statuto e regolamenti, prot. n. 5147/2021;

**Visto** l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

**Visto:**

- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il Regolamento generale delle entrate.

#### **PROPONE**

a) Di **dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

b) Di **approvare** l'allegato *Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 837-845.

c) Di **dare atto, inoltre**, che lo stesso produce effetti, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2021.

d) Di **disporre** che il Regolamento per l'applicazione della COSAP ai sensi dell'articolo 63 del D. Lgs 446/97 approvato con delibera di C.C. n. 20 del 28/06/2010 resta operativo ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020.

e) Di **dare atto che**, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.

f) Di **garantire** inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

g) Di **dichiarare**, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

**Il Sindaco**  
avv. Carmela Zuottolo







COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO  
PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL  
CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE  
E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL  
PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI  
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE  
(adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.  
446)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

*n. ...., in data .....*

## Indice

Articolo 1 - Oggetto .....	3
Articolo 2 - Presupposto del canone.....	3
Articolo 3 - Funzionario Responsabile .....	3
Articolo 4 - Soggetto passivo .....	3
Articolo 5 - Commercio su aree pubbliche .....	3
Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione .....	3
Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tariffa .....	4
Articolo 8 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici .....	4
Articolo 9 - Determinazione delle tariffe annuali .....	4
Articolo 10 - Determinazione delle tariffe giornaliere.....	4
Articolo 11 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali .....	5
Articolo 12 - Occupazione per commercio itinerante .....	5
Articolo 13 - Modalità e termini per il pagamento del canone .....	5
Articolo 14 - Accertamenti - Recupero canone .....	6
Articolo 15 - Sanzioni e indennità.....	6
Articolo 16 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico .....	7
Articolo 17 - Rimborsi e compensazione .....	7
Articolo 18 - Sospensione dell'attività di vendita .....	7
Articolo 19 - Decadenza della concessione .....	8
Articolo 19 - Riscossione coattiva .....	8
Articolo 20 - Disposizioni finali .....	8

## **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di San Marzano sul Sarno.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui all'articolo 1 comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del citato articolo 1, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Articolo 2 - Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

## **Articolo 3 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente regolamento a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

## **Articolo 4 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

## **Articolo 5 - Commercio su aree pubbliche**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
  - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
  - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette dal SIAD;
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Settore competente con validità di 10 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge;

## **Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione**

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal vigente regolamento comunale in materia su aree pubbliche e dalla L.R. 21 aprile 2020 n.7 "testo Unico sul commercio".



## **Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

## **Articolo 8 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato A del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
3. Nel caso in cui l'occupazione insista su zone differenti, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata.

## **Articolo 9 - Determinazione delle tariffe annuali**

1. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui al comma 841, ovvero delle misure di base approvate dalla Giunta Comunale, secondo i coefficienti di maggiorazione e riduzione.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie e dei relativi coefficienti, entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## **Articolo 10 - Determinazione delle tariffe giornaliere**

1. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per



ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui al comma 842, ovvero delle misure di base approvate dalla Giunta Comunale, secondo i coefficienti di maggiorazione e riduzione.

4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie e dei relativi coefficienti, entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

5. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.

6. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.

7. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

#### **Articolo 11 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali**

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche e dalla L.R. 21 aprile 2020 n.7 "testo Unico sul commercio".

#### **Articolo 12 - Occupazione per commercio itinerante**

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al dal vigente Regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche e dalla L.R. 21 aprile 2020 n.7 "testo Unico sul commercio".

#### **Articolo 13 - Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Il versamento del canone di cui ai commi precedenti deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D. L. 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 (cd. PagoPA).

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi € 300,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, può concederne la rateazione in un massimo di 3 rate, con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.

3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo. Per importi superiori a € 300,00 il versamento può avvenire in 4 rate di pari importo, senza interessi, aventi scadenza il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre dell'anno di riferimento.

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a € 300,00 il versamento può avvenire in 4 rate di pari importo, senza interessi, aventi scadenza il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre dell'anno di riferimento, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.



6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

11. Con deliberazione della Giunta comunale possono essere differiti i termini ordinari di versamento del canone e il relativo numero di rate. Per i soggetti interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale i termini di cui sopra possono essere posticipati e/o sospesi.

#### **Articolo 14 - Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvede il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

#### **Articolo 15 - Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie pari al 150 % dell'ammontare della somma di cui alla lettera a), fermo restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.

4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento dell'importo di cui al comma 2, lettera b), in misura ridotta ad un terzo se effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione



7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate.

#### **Articolo 16 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

#### **Articolo 17 - Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, previa comunicazione da inviare al Comune entro 90 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti, al Comune, a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 90 giorni dalla ricezione, l'esito dell'istanza di compensazione.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi così come stabilito dal regolamento generale delle entrate.

#### **Articolo 18 - Sospensione dell'attività di vendita**

1. Il dirigente competente, ai sensi ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nei casi in cui vi sia un'omissione e/o parziale pagamento del canone, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale

### **Articolo 19 - Decadenza della concessione**

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dal servizio competente al rilascio dell'atto concessorio, nei seguenti casi:

- a) per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto concessorio e nel presente regolamento;
- b) in caso di mancato pagamento del Canone all'atto del rilascio della concessione ovvero, nel caso di pagamento rateizzato, al mancato pagamento di numero 2 rate;
- c) per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti.

2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo autorizzato né tantomeno a qualsiasi forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi oggetto dell'occupazione. Nel caso in cui sia inadempiente entro i termini intimati, l'Ufficio competente provvederà addebitando le spese al soggetto stesso.

### **Articolo 19 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

### **Articolo 20 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dallo Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo (cd. SIAD) ed ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia di commercio per quanto compatibile.

2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021.



# Comune di San Marzano sul Sarno

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale n. 13 del 14-04-2021

Oggetto: Approvazione Regolamento comunale per la disciplina del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dott.ssa Lucia Viscardi, nella sua qualità di Responsabile del Settore Finanze e Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, esprime parere in ordine alla regolarità tecnica.

*FAVOREVOLI*  
San Marzano sul Sarno, li

Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Lucia Viscardi



Comune di S. Marzano sul Sarno

Prot. N°

5177

Del

20.04.2021



## Comune di San Marzano sul Sarno

Provincia di Salerno

Il Revisore Unico dei Conti

Verbale n.06

**Oggetto:** Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di " REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (adottato ai sensi dell'art.52 del D.lgs n.446 del 15/12/1997."

Il sottoscritto Angelino Di Sarro, Revisore Unico dell'Ente, in data 14.04.2021 ha ricevuto dal Responsabile del Settore finanziario del Comune di San Marzano sul Sarno la proposta di deliberazione in oggetto ed i documenti allegati.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000 comma 1 lett. b) del decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

### IL REVISORE UNICO

Visto l'art. 1 – commi da 837 a 845 - della legge 27.12.2019, n. 160, che introduce dal 1° gennaio 2021 per i Comuni e le città metropolitane l'istituzione con proprio regolamento adottato ai sensi del D.lgs n.446/97 articolo 52, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs 446/97 il quale stabilisce che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del T.U.E.L., dal Responsabile del Settore ed allegato alla proposta di delibera.

Esaminata la proposta di delibera Consiliare n. 13 del 14/04/2021, nonché l'allegato schema di regolamento per la disciplina del canone in oggetto che verrà applicato dal 01 Gennaio 2021, composto da n. 20 articoli, come dal seguente indice:



<u>Articolo 1 - Oggetto</u> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 2 - Presupposto del canone</u> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 3 - Funzionario Responsabile</u> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 4 - Soggetto passivo</u> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 5 - Commercio su aree pubbliche</u> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione</u> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tariffa</u> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 8 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici</u> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 9 - Determinazione delle tariffe annuali</u> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 10 - Determinazione delle tariffe giornaliere</u> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 11 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali</u> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 12 - Occupazione per commercio itinerante</u> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 13 - Modalità e termini per il pagamento del canone</u> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 14 - Accertamenti - Recupero canone</u> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 15 - Sanzioni e indennità</u> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 16 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico</u> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 17 - Rimborsi e compensazione</u> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 18 - Sospensione dell'attività di vendita</u> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 19 - Decadenza della concessione</u> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 19 - Riscossione coattiva</u> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 20 - Disposizioni finali</u> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.


A conclusione della fase istruttoria, il sottoscritto Revisore Unico dell'Ente, considerato che il regolamento che si intende approvare in linea generale rispetta il principio di coerenza e adeguatezza alla normativa nazionale (legge 160/2019)

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Sulla proposta di deliberazione di Consiglio n.13 del 14/04/2021 relativa all'Approvazione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate .

San Marzano Sul Sarno 20/04/2021

Il Revisore dei Conti  
Dott. Angelino Di Sarro





# COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

## COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI

### VERBALE RIUNIONE DEL 19.04.2021

È riunita in data odierna, 19 aprile 2021, alle ore 15:55, la Commissione Statuto e Regolamenti come da convocazione all'esito della precedente riunione, per discutere in merito ai punti nn. 2, 3 e 4 indicati nella Convocazione prot. n. 4904 del 12.04.2021 che si allega al presente verbale per farne parte integrante.

Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri:

- Lucia Vastola, Presidente;
- Pasquale Alfano;
- Tiziana Prete;
- Angela Maria Calabrese, per delega del Sindaco, Avv. Carmela Zuottolo;
- Vincenzo Marrazzo;
- Luisa Maiorano, per delega del Consigliere, Avv. Margherita Oliva.

È presente l'Avv. Roberto Tortora, n.q. di Segretario verbalizzante.

È presente il Dott. Alessandro Coppola, Responsabile del Servizio tributi.

I presenti esaminano ed approvano all'unanimità il testo del regolamento, che si allega al presente verbale, di cui al punto n. 4 della convocazione prot. n. 4904/2021 nella versione modificata all'esito delle osservazioni presentate nella presente riunione ed in quella precedente del 14.04.2021.

I presenti esaminano il testo del regolamento di cui al punto n. 3 e votano come segue:

- Lucia Vastola, favorevole;
- Pasquale Alfano, favorevole;
- Tiziana Prete, favorevole;
- Vincenzo Marrazzo, astenuto;
- Luisa Maiorano, astenuta.

La Commissione approva con 4 voti favorevoli ed 1 contrario il testo del Regolamento che è allegato al presente verbale.

Si passa, quindi, all'esame del regolamento di cui al punto n. 2 della convocazione prot. n. 4904/2021.

Il consigliere Marrazzo propone alcune osservazioni al fine di agevolare le posizioni dei Commercianti che di seguito si riassumono:

- di escludere dal pagamento del canone gli eventi pubblicitari temporanei o i lanci promozionali di articoli;
- sull'art. 5 chiede che in caso di utilizzo di più tabelle da parte del medesimo Commerciante, questo debba pagare solo per la tabella con superficie maggiore esentando le altre di minore superficie;
- sull'art. 21 chiede che:
  - o sia prevista la riduzione del canone per coloro che rispettano l'architettura storica dei luoghi nella predisposizione delle tabelle ed insegne;
  - o sia prevista l'esclusione dalle riduzioni delle manifestazioni a fini politici nei periodi non prelettorali, sempre al fine di ridurre le tariffe in carico ai Commercianti;
- chiede, infine, l'aumento del numero di bacheche al fine di ridurre l'affissione abusiva specialmente nelle aree periferiche.

Interviene il Responsabile del Servizio tributi evidenziando che la legge dispone l'invarianza di gettito per cui nel caso di scelte di riduzioni o esclusioni dovranno essere aumentate le tariffe di altre tipologie di esposizioni pubblicitarie.

Il Consigliere Marrazzo propone, infine, di esentare la cittadinanza dal pagamento del canone per i passi carrabili non essendone previsto l'obbligo dal legislatore.





COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO  
PROVINCIA DI SALERNO

Interviene il Responsabile del Servizio tributi evidenziando che i passi carrabili incidono per circa Euro 17.000,00 sul gettito del canone con la conseguenza che detto importo andrebbe recuperato altrove in considerazione della richiamata invarianza di gettito andando a ricadere sul altre categorie di cittadini.

Il Consigliere Maiorano propone alcune osservazione che di seguito si riassumono:

- evidenza che il Regolamento proposto viola alcuni dei commi da 816 a 836 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 ed in particolare non sarebbero stati indicati la tipologia degli impianti vietati, il numero massimo di impianti autorizzabili per ciascuna tipologia e la relativa superficie ed è stato utilizzato impropriamente il concetto di canone nel caso di affissione abusiva;
- infine, chiede che in caso di manifesti in lingua straniera, sia depositata la traduzione del manifesto al momento della richiesta di affissione.

Stante il mancato rispetto della richiamata legge, il Consigliere Maiorano ritiene di non poter approvare il sottoposto Regolamento, preannunciando il voto contrario.

Interviene il Responsabile del Servizio tributi evidenziando che art. 5 del Regolamento indica la tipologia degli impianti utilizzabili mentre l'art. 23, ai commi 2 e 3 indica i criteri di utilizzabilità degli impianti e la superficie dei manifesti assentibili. Quanto all'utilizzo improprio del termine canone rileva che la medesima legge richiamata prevede l'ascrivibilità del canone all'occupante di fatto in caso di affissioni abusive.

La Commissione pone ai voti l'emendamento del Consigliere Marrazzo in ordine alla espressa esclusione dalle riduzioni della pubblicità relativa a manifestazioni a fini politici nei periodi non prelettorali, prevedendo che all'art. 21, comma 1, lett. A) del regolamento siano aggiunte le parole "con esclusione delle manifestazioni politiche nei periodi non prelettorali". Il risultato della votazione è il seguente:

- Lucia Vastola, favorevole;
- Pasquale Alfano, favorevole;
- Tiziana Prete, favorevole;
- Vincenzo Marrazzo, favorevole;
- Luisa Maiorano, contrario.

La Commissione approva con 4 voti favorevoli ed 1 contrario.

La Commissione pone a votazione l'emendamento in ordine all'abolizione del canone per i passi carrabili con il seguente esito:

- Lucia Vastola, contrario;
- Pasquale Alfano, contrario;
- Tiziana Prete, contrario;
- Vincenzo Marrazzo, favorevole;
- Luisa Maiorano, favorevole.

La Commissione non approva con 2 voti favorevoli ed 3 contrari.

Quanto agli ulteriori emendamenti proposti dal Consigliere Marrazzo:

- di escludere dal pagamento del canone gli eventi pubblicitari temporanei o lanci promozionali di articoli;
- sull'art. 5, di esenzione o riduzione nel caso di utilizzo di più tabelle da parte del medesimo Commerciante;
- sull'art. 21, di riduzione del canone per coloro che rispettano l'architettura storica dei luoghi nella predisposizione delle tabelle ed insegne;

La Commissione richiede un parere al Responsabile del Servizio tributi ed al Segretario verbalizzante in qualità di Responsabile del Servizio avvocatura. Questi evidenziano che sulla scora della attuale previsione di legge il principio di invarianza della tariffa non rende facilmente e prontamente fattibile l'introduzione di esenzioni ed esclusioni che incidano fortemente sui flussi del gettito tenuto conto che l'invarianza comporterebbe la penalizzazione di altre categorie. Pertanto, dette esenzioni o riduzioni presuppongono un approfondito studio dello stato di fatto al fine di redistribuire i flussi di gettito nel caso in cui permanga lo stabilito principio di invarianza.





COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO  
PROVINCIA DI SALERNO

Commissione vota sul rinvio dell'esame di detti emendamenti all'esito dello studio sullo stato di fatto demandandolo al Responsabile del Servizio tributi, come segue:

- Lucia Vastola, favorevole;
- Pasquale Alfano, favorevole;
- Tiziana Prete, favorevole;
- Vincenzo Marrazzo, favorevole;
- Luisa Maiorano, favorevole.

La Commissione approva il rinvio e demanda al Responsabile dei Tributi la redazione dello studio sullo stato di fatto da redigere entro 60 giorni dalla data odierna.

La Commissione, su osservazione dei Consiglieri Margherita Oliva e Vincenzo Marrazzo proposta nella precedente riunione del 14.04.2021, pone ai voti l'integrazione dell'allegato A al Regolamento, denominato "Classificazione strade", prevedendo accanto alle parole "piazza Amendola" le parole "e traverse". Il risultato della votazione è il seguente:

- Lucia Vastola, favorevole;
- Pasquale Alfano, favorevole;
- Tiziana Prete, favorevole;
- Vincenzo Marrazzo, favorevole;
- Luisa Maiorano, favorevole.

La Commissione approva con 5 voti favorevoli.

A questo punto la Commissione vota l'approvazione del testo del Regolamento emendato a seguito della modifica dell'art. 21 e dell'allegato A, con la seguente votazione:

- Lucia Vastola, favorevole;
- Pasquale Alfano, favorevole;
- Tiziana Prete, favorevole;
- Vincenzo Marrazzo, favorevole;
- Luisa Maiorano, contrario.

La Commissione approva con 4 voti favorevoli ed 1 contrario il testo del Regolamento che è allegato al presente verbale.

Infine, la Commissione si convoca per la data del 27.04.2021 per l'esame del Regolamento n. 5 di cui alla convocazione prot. n. 4906/2021.

Del che è verbale.

- Lucia Vastola
- Pasquale Alfano
- Tiziana Prete
- Vincenzo Marrazzo
- Luisa Maiorano
- Angela Maria Calabrese
- Il Segretario

Comune di San Marzano sul Sarno, Prot. n. 0005147 del 19-04-2021





COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO  
PROVINCIA DI SALERNO

(All. A)

V Punto all'O. d. G.

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 52 DEL D. LGS. 15/12/1997, N. 446).**

PRESIDENTE: Passo la parola al Sindaco.

SINDACO: Sempre per il lavoro che è stato svolto dalla Dottoressa Angela Maria Calabrese, ritengo che sia lei a dover relazionare, anche per quanto riguarda questo Regolamento, per poi poter passare alla votazione, ricordando che per entrambi vi è il parere di regolarità.

CONSIGLIERE CALABRESE: Questo punto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione del regolamento comunale per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree degli spazi appartenenti al demanio indisponibile destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Dando per letto tale regolamento, posso dire che quest'ultimo non apporta grandi novità, perché trattandosi anche di commercio su aree pubbliche risulta essere una sorta di sintesi, di armonizzazione tra il vecchio regolamento e il Siad, ovvero uno strumento di intervento per l'apparato distributivo che il nostro comune già in tempi passati ha adottato.

Detto ciò chiedo all'intero consiglio comunale di votare questo ordine del giorno.

PRESIDENTE: Ringraziamo la consigliera Calabrese. Interventi? Passiamo passare alla votazione.

Si procede alla votazione.

Favorevoli: 12;

Contrari: 0;

Astenuti: 0;

Assenti: 5 (Farina, Marrazzo, Calenda, Margherita Oliva, Maiorano).

Immediata esecutività con la stessa votazione.



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO  
PROVINCIA DI SALERNO

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Pasquale Alfano



IL SEGRETARIO GENERALE

Fabio Fariello

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

San Marzano sul Sarno, li 11 MAG, 2021



Il Pubblicatore on-line  
Giuseppe Franza

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Settore AA.GG., visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000);

San Marzano sul Sarno, li 11 MAG, 2021



Il Responsabile del Settore  
Roberto Tortora

su relazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 11 MAG, 2021 al 26 MAG 2021 ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000).

San Marzano sul Sarno, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore  
Roberto Tortora

Trasmessa al settore \_\_\_\_\_  
sensi dell'art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000.

San Marzano sul Sarno, li \_\_\_\_\_

Per ricevuta



Il Responsabile del Settore  
Roberto Tortora